



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 124 / 2021

DEL 07/05/2021

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO AMICI DI PINOCCHIO - DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A.S. 2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21.05.2021) e G.C. n. 29 del 06.04 2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 10/11/2020 con la quale il Consiglio Comunale nell'approvazione del Piano per il Diritto allo studio 2020/21 ha disposto di sostenere economicamente, anche per l'a.s. 2020/21 l'attività educativa svolta dal centro "Amici di Pinocchio" (San Vincenzo de Paoli), che accoglie e segue i minori che frequentano le scuole dell'obbligo presenti sul territorio Comunale, mediante l'assegnazione di un contributo economico di € 7.000,00;

DATO ATTO CHE il progetto e le attività svolte dal Centro e dai suoi Educatori sono condivise e supportate anche dal Servizio Sociale Comunale, Area Minori e che ha iniziato la propria attività nel primo quadrimestre;

CONSIDERATO che con determinazione della Responsabile del Settore Amministrativo/Servizi alla persona n. 380/2020 è stato impegnato, quale acconto, l'importo di € 2.000,00, successivamente liquidato all'Associazione San Vincenzo de Paoli - Centro Amici di Pinocchio;

RITENUTO quindi di assegnare all'Associazione San Vincenzo De Paoli - conferenza di Induno Olona, un contributo pari di €. 5.000,00 del contributo economico, quale saldo previsto all'interno del piano per il diritto allo studio;

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti

Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni

l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122 /2010;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di assegnare all'Associazione San Vincenzo De Paoli – conferenza di Induno Olona un contributo economico previsto per il piano del diritto allo studio 2020/21, pari a € 5.000,00, per quanto in premessa descritto;

- di impegnare a favore di Associazione San Vincenzo De Paoli, con sede in Induno Olona, la somma di € 5.000,00, quale saldo relativo all'a.s. 2020/21, mediante imputazione all' int peg 10404061010;

- di registrare l'impegno contabile derivante nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

- di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 07/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)